

## STATUTO DELLA

**"FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER LA QUALITA' DI VITA -  
O.N.L.U.S."**

-----

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita una fondazione di interesse collettivo, avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), sotto la denominazione

**"FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER LA QUALITA' DI VITA -  
O.N.L.U.S."**

La locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." devono essere utilizzati nella denominazione della Fondazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Montecchio Precalcino, Via Europa Unita n. 2, presso VILLA BONIN LONGARE.

**ARTICOLO 2 - FONDATORI**

Sono Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione, la **"AZIENDA ULSS N. 4 ALTO VICENTINO"** congiuntamente alla **"CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA ULSS N. 4 ALTO VICENTINO"**, la **"PROVINCIA DI VICENZA"** e la **"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA"**.

Possono essere ammessi alla Fondazione, con deliberazione adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, le

persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano richiesta e contribuiscano al suo patrimonio nelle forme e nella misura determinata nel minimo dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 3 - DURATA**

La Fondazione ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

La durata della Fondazione può essere prorogata.

### **ARTICOLO 4 - SCOPO**

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente fini di interesse collettivo e di solidarietà sociale nell'ambito delle comunità locali del territorio della Provincia di Vicenza.

La Fondazione si propone di:

- a) promuovere attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e formative, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, protezione civile ed altre finalità volte a migliorare la qualità di vita delle comunità locali, tramite la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia a ciò permanentemente destinata;
- b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di

fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a).

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè, tutte quelle attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esse integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

L'attività erogativa della Fondazione, per i primi due esercizi successivi al riconoscimento giuridico dell'ente, sarà limitata al finanziamento di interventi nel settore socio-sanitario, potendo la Fondazione supportare iniziative in altri campi solo in seguito, ed in misura proporzionale, ad ulteriori incrementi del patrimonio quale indicato al successivo articolo 5.

L'erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che annualmente o con diversa periodicità sceglierà, ferma la previsione di cui al comma precedente, uno o più settori, individuando i progetti o gli interventi da finanziare o cofinanziare in base a bandi pubblici o su selezione del medesimo Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire incrementato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei Fondatori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Alla data di adozione del presente Statuto, il patrimonio della Fondazione ammonta ad euro 150.000.

#### **ARTICOLO 6 - FONDO DI GESTIONE**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- contributi dei Fondatori e di soggetti terzi;
- eventuali elargizioni liberali destinati all'attuazione degli scopi statutari e che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici e privati;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e compiti.

**ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Consiglio Generale,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio di revisione contabile, ed
- il Collegio dei Probiviri.

**ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto, fatta salva la sua prima nomina da parte dei Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione verso i terzi ed in giudizio, con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Generale, nonchè, tiene i rapporti con le Autorità e le pubbliche amministrazioni;

c) firma gli atti e, quando occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'adozione.

#### **ARTICOLO 9 - IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente su sua richiesta, ovvero in caso di necessità, di assenza o di impedimento del Presidente con gli stessi suoi poteri, anche nella rappresentanza della Fondazione.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 10 - IL CONSIGLIO GENERALE**

Il Consiglio Generale della Fondazione è composta da tutti i Fondatori e dai Partecipanti ammessi come previsto al precedente articolo 2 (due).

Esso è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale vi partecipa senza diritto di voto.

Il Consiglio Generale formula indirizzi, pareri consultivi e

proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi.

Al Consiglio Generale, altresì spetta:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del Collegio di revisione contabile;
- nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- esprimere un parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulle modificazioni dello Statuto della Fondazione, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- esprimere un parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, in merito alla proroga della durata o all'estinzione della Fondazione.

#### **ARTICOLO 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE**

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Generale, inoltre, deve essere convocato quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei Fondatori o da almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio di revisione contabile.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione, mediante invito contenente l'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata o telefax,

da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in ipotesi d'urgenza, anche mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Generale sono valide se è presente la maggioranza dei Fondatori che lo compongono. In seconda convocazione, le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei Fondatori.

Le deliberazioni del Consiglio Generale devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo degli astenuti.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza ed il voto favorevole di tutti i Fondatori. Con gli stessi quorum può essere deliberata l'estinzione della Fondazione.

#### **ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri.

Per il primo triennio, i membri del Consiglio di Amministrazione sono espressi dai Fondatori, in sede di costituzione della Fondazione, come segue:

- n. 4 (quattro) consiglieri nominati dalla "AZIENDA ULSS

N. 4 ALTO VICENTINO" congiuntamente alla "CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA ULSS N. 4 ALTO VICENTINO";

n. 3 (tre) consiglieri nominati dalla "PROVINCIA DI VICENZA";

n. 2 (due) consiglieri nominati dalla "CAMERA DI COMMERCIO,

INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VICENZA".

A partire dal secondo triennio, e di volta in volta alla sua scadenza, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dai Fondatori nelle proporzioni di cui al comma precedente.

In caso di nuovi Partecipanti alla Fondazione, di cui all'art. 2, comma 2, sempre a partire dal secondo triennio dalla costituzione della Fondazione e fermo restando il numero massimo di quindici membri, il Consiglio potrà essere ampliato con i consiglieri nel numero indicato dal Consiglio Generale nella deliberazione di nomina dei nuovi Partecipanti alla Fondazione.

Qualora, nel corso del triennio, per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti, nominati dallo stesso Fondatore che aveva espresso quelli cessati, scadono insieme ai consiglieri in carica al momento delle nomine.

I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica per tre anni e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Essi possono essere riconfermati.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

#### **ARTICOLO 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

eleggere il Presidente della Fondazione, fatta salva la sua

prima nomina in sede di costituzione di spettanza dei Fondatori;

eleggere il Vice Presidente della Fondazione;

deliberare sulla costituzione o sulla composizione di comitati di cui facciano parte anche membri esterni al Consiglio stesso;

proporre al Consiglio Generale, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, eventuali modifiche dello statuto della Fondazione;

approvare eventuali regolamenti interni della Fondazione.

Fatte salve le competenze del Consiglio Generale di cui all'art. 10,

il Consiglio di Amministrazione ha la direzione morale ed amministrativa della Fondazione;

dispone dei poteri per l'amministrazione, anche straordinaria del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la destinazione, nell'ambito delle attività istituzionali, degli utili o avanzi di gestione;

predispone ed approva il bilancio preventivo;

predispone ed approva il bilancio consuntivo, redatto secondo gli artt. 2423 e ss. del Codice Civile;

provvede all'ammissione di nuovi Partecipanti alla Fondazione;

delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;

stabilisce i criteri direttivi per le erogazioni della

Fondazione e delibera sull'eventuale assunzione di personale.

Il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti ed esercita tutti i poteri che, per legge o disciplina di statuto, non siano di espressa competenza di altri organi della Fondazione, provvedendo all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione stessa e curando il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui la medesima dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

#### **ARTICOLO 14 - DELEGHE DI ATTRIBUZIONI AI CONSIGLIERI**

Per un più efficace, proficuo e sollecito espletamento dell'ordinaria amministrazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di distribuire deleghe tra i propri membri per l'esercizio di proprie attribuzioni.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti e deve essere espressamente accettata dal delegato.

L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, la durata, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento di attribuzioni e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali la delega deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Consiglio di

Amministrazione e non la sostituisce.

Il Consiglio, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.

La delega può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento, con provvedimento motivato.

Tutti i provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al Consiglio Generale della Fondazione ed adeguatamente resi noti ai terzi.

#### **ARTICOLO 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente ovvero, ancora, dal Consigliere più anziano d'età, presso la sede della Fondazione o altrove purchè in Italia, ogniqualvolta lo giudichi necessario e, in ogni caso, almeno quattro volte all'anno, ogni trimestre, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, recapitato a ciascun consigliere, a mezzo lettera raccomandata o telefax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche per telegramma, o telefax, o telefono, almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, deve essere in ogni caso convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Salve particolari ipotesi contemplate nello statuto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, fatte salve diverse maggioranze specificamente contemplate nello statuto.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

**ARTICOLO 16 - DECADENZA ED ESCLUSIONE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive e ingiustificate, dalle adunanze dell'organo.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate a maggioranza del Consiglio stesso.

Contro le decisioni di decadenza e di esclusione è possibile ricorrere di fronte al Collegio dei Probiviri, che delibera definitivamente in seconda istanza.

Resta salva la possibilità di denunciare all'Autorità indipendente di Controllo, con deliberazione del Consiglio Generale, le gravi irregolarità di gestione commesse dagli amministratori.

#### **ARTICOLO 17 - IL COLLEGIO DI REVISIONE CONTABILE**

Il Collegio di revisione contabile è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale della Fondazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

La prima nomina dei membri del Collegio è effettuata dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri effettivi.

Il Collegio di revisione contabile dura in carica tre anni e, comunque, fino alla nomina del successivo.

I suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

I membri effettivi, anche individualmente, ed il Collegio di revisione contabile nel suo insieme, esercitano il controllo sulla gestione e l'amministrazione della Fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertano la regolare tenuta della contabilità, procedendo, quando lo ritengano opportuno, ad atti di ispezione o di verifica, comunicano al Consiglio di Amministrazione la relazione al

bilancio annuale, nonchè, relazionano prontamente il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale sulle eventuali gravi irregolarità di gestione commesse dagli amministratori.

Il Presidente del Collegio di revisione contabile assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Alle stesse riunioni possono assistere anche gli altri membri del Collegio.

La carica di membro del Collegio di revisione contabile è gratuita, salvi i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, incluso il Presidente da essi designato, nominati dal Consiglio Generale della Fondazione.

La prima nomina dei componenti del Collegio è effettuata dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e, comunque, fino alla nomina del successivo.

I suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei probiviri ha il compito di dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Organi della Fondazione, o tra la Fondazione e i donatori o tra la Fondazione ed i beneficiari delle somme elargite, nonchè di

deliberare definitivamente in seconda istanza in merito ai provvedimenti di decadenza e di esclusione degli amministratori dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà "ex bono et aequo", senza formalità di procedura.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è gratuita, salvi i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 19 - LIBRI DEI VERBALI**

I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, sono trascritti su apposito registro, in ordine cronologico e sottoscritti da chi presiede gli organi e dal segretario.

Le riunioni del Collegio di revisione contabile sono verbalizzate in apposito registro.

#### **ARTICOLO 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI**

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, redatto secondo gli artt. 2423 e ss. del Codice Civile ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve curare che

il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre al parere del Consiglio Generale, sia approntato entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione altresì, deve curare che, entro il mese di ottobre di ciascun anno, venga approntato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre al parere del Consiglio Generale.

#### **ARTICOLO 21 - UTILI DELLA GESTIONE**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché, le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere impiegati solo per lo svolgimento e la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. fondazioni delle comunità locali.

#### **ARTICOLO 22 - ESTINZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime dei componenti, può deliberare, previo parere del Consiglio Generale, di sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente l'estinzione della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa

utilità, ovvero, il patrimonio risultasse insufficiente.

Nella stessa delibera, il Consiglio di Amministrazione può provvedere, per l'eventualità che l'Autorità competente si pronunci favorevolmente, alla nomina di tre liquidatori, scelti anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dettando i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori provvederanno agli adempimenti di legge e, redatto il bilancio finale di liquidazione, effettueranno la devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione ad altra od altre O.N.L.U.S. aventi finalità omogenee o operanti in analogo settore, preferibilmente nel territorio della Provincia di Vicenza e, comunque, con destinazione a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni espresse dal Consiglio Generale nella deliberazione di estinzione, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salva diversa destinazione imposta per legge.

#### **ARTICOLO 23 - MODIFICAZIONI STATUTARIE**

Tutte le modificazioni del presente statuto debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime dei componenti, previo parere del Consiglio Generale, ed approvate dalla competente Autorità Amministrativa, ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione,

l'esecuzione e la validità del presente statuto o, comunque, insorte in dipendenza di esso, saranno devolute alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

Nel caso in cui le parti contendenti siano due, ciascuna designerà un arbitro: la parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nominativo del proprio arbitro; la controparte (convenuta), entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, a sua volta provvederà a rendere noto il nome del proprio arbitro, sempre con lettera raccomandata A.R.

I due arbitri così designati provvederanno entro 20 (venti) giorni a nominare il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora la parte convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della parte convenuta, l'arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Nel caso in cui le parti siano più di due, il Collegio Arbitrale sarà nominato nel suo complesso dal Presidente del Tribunale di Vicenza, su istanza di una delle parti

interessate.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura civile.

La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

**ARTICOLO 25 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.